



TERMINALE GALLEGGIANTE DI RIGASSIFICAZIONE FSRU - TOSCANA



ALLEGATO A.11

***Copia degli atti di proprietà o dei contratti di affitto o
altri documenti comprovanti la
titolarità dell'Azienda nel sito***



CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARIITIMO DI

LIVORNO

N. 468 del Registro degli Atti

N. 185 del Repertorio degli Atti

L'anno duemilaotto il giorno 10 del mese di dicembre nella Capitaneria di Porto di Livorno dinanzi a me Capitano di Vascello (CP) Stefano Porciani, Ufficiale designato a ricevere gli atti relativi a concessioni demaniali marittime con decreto n.2 in data 13 gennaio 1998 del Capo del Compartimento Marittimo di Livorno a termine dell'articolo 9 del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328, reso esecutivo dalla Ragioneria Regionale dello Stato di Firenze in data 7 febbraio 1998, riportato in allegato sotto la lettera A, alla presenza dei signori C.F. (CP) Maurizio Paganini e T.V. (CP) Barbara Magro testimoni noti ed idonei a termine di legge, si sono costituiti:

da una parte


il Contrammiraglio (CP) Sergio TAMANTINI, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante della Capitaneria di Porto di Livorno (codice fiscale 80008690499) in rappresentanza della Amministrazione Marittima a termine dell'articolo 9 del regolamento predetto;

e dall'altra

l'Ing. Pallano Valter, nato a Genova il 08/04/1963 e residente in Vernazza (SP), via E. Vernazza n. 17, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione della soc. OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., codice fiscale 07197231009, con sede in Roma, via Gaspare Spontini n. 22, il quale per la stipula del presente atto si avvale dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione della predetta società, come da delibera di cui al verbale in data 25 settembre 2008, allegato in copia al presente atto sotto la lettera B.

Si premette:

che la soc. OLT Offshore LNG Toscana s.r.l. con istanza in data 28 novembre 2002 (allegato C) ha chiesto la concessione quarantennale di un'area di complessivi mq. 314.073, corrispondenti all'area marina occupata dal sistema di ancoraggio e dalla rotazione del terminale intorno al sistema di ormeggio, centrata nel punto di coordinate 43°38'40'' N - 009°59'20'' E, all'area occupata dalla condotta sottomarina di collegamento del terminale fino al punto di atterraggio sulla costa della condotta, avente coordinate 43°35'00'' N - 010°18'12'' E ed




all'area occupata dalla condotta dal predetto punto di atterraggio sino al confine demaniale, allo scopo di realizzare e gestire un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto GNL, costituito fondamentalmente da:

- una nave terminale a doppio scafo stabilmente ancorata al fondo marino, attrezzata con quattro serbatoi di stoccaggio criogenico, per una capacità complessiva di 137.500 metri cubi, sulla quale avviene il processo di rigassificazione, rifornita in allibo da navi di trasporto di GNL;

- un riser di collegamento tra la torretta di ancoraggio ed il fondo marino;

- una condotta sottomarina di collegamento con la costa, per il trasporto del metano gassificato, che prosegue nell'entroterra, fino a collegarsi alla rete nazionale dei metanodotti;


che ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima e della autorizzazione di cui all'articolo 52, 2° comma, del codice della navigazione il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con dispaccio n.DEM2A-1822 in data 10 dicembre 2002 (allegato D), ha stabilito che il provvedimento che sarà emanato dal Ministero delle Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 340/2000, con le



risultanze delle relative conferenze dei servizi saranno recepite dalla Amministrazione Marittima per adottare le definitive autonome determinazioni per consentire l'occupazione e l'uso dei beni demaniali marittimi interessati;

che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con dispaccio n.DEM2B 1932 in data 21 gennaio 2003 (allegato E) ha fornito indicazioni in merito alla istruttoria formale della istanza di concessione in modo che la stessa fosse tesa a verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione ex articolo 52, 2° comma, del codice della navigazione e della concessione demaniale ex articoli 36 e 52, 1° comma del codice stesso. Ed ha inoltre autorizzato la pubblicazione della istanza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento al codice della navigazione;

che la Società OLT in data 17 marzo 2003 con nota protocollo n.165/003 ha trasmesso la seguente documentazione tecnica per l'avvio della istruttoria formale: 1) istanza in data 6 Dicembre 2002, con allegato Modello D1; 2) copia certificato d'iscrizione Camera di Commercio; 3) copia Atto costitutivo; 4) copia dello Statuto; 5) relazione tecnica delle opere da eseguire; 6) disegni tecnici





generali e particolari degli impianti e della condotta sottomarina; 7) relazione tecnico finanziaria; 8) relazione tecnica sulle condizioni del fondo marino interessato; 9) relazione tecnica relativa al sistema di ormeggio prescelto ed alla sua idoneità in relazione alle caratteristiche del fondo e sottofondo; 10) rapporto di sicurezza preliminare e relativi allegati; 11) dati tecnici relativi alla richiesta di concessione area demaniale, dati posizione del terminale, della condotta sottomarina, del punto di atterraggio sulla terraferma nel tratto demaniale fino al Fosso Navicelli; 12) precisazioni in merito alla zona demaniale richiesta in concessione;


che il Comando in Capo del Dipartimento militare Marittimo dell'Alto Tirreno di La Spezia con nota n. INER 17835 in data 4 aprile 2003 (allegato F) ha espresso definitivo parere favorevole al rilascio della concessione alla società OLT ed ha richiamato l'attenzione sul fatto che il gasdotto a progetto attraversa una zona di cavi sottomarini e che un tratto della condotta insiste su una zona di fonda;

che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con dispaccio n. DEM2B-0477 in data 7 aprile 2003 (allegato G) ha autorizzato l'avvio della istruttoria

formale, precisando che, ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima, l'impianto nel suo complesso deve essere individuato con un terminale adibito alla movimentazione e stoccaggio di GNL; le modalità di installazione e l'esercizio di tale impianto saranno pertanto disciplinate per gli aspetti di competenza (demaniale marittima e sicurezza della navigazione) dalle norme previste in materia, e per gli altri aspetti, da quelle che saranno indicate dagli organi intervenuti nell'ambito dell'espletamento della procedura istruttoria;

che la Capitaneria di Porto di Livorno con foglio n.14785 in data 14 aprile 2003 ha avviato l'istruttoria formale richiedendo alle Amministrazioni interessate il parere di rispettiva competenza;

che la Capitaneria di Porto di Livorno con foglio n.14044 (allegato H) in data 15 aprile 2003 ha disposto la pubblicazione, nelle forme previste dall'articolo 18 del regolamento al codice della navigazione, della istanza presentata dalla società OLT e del relativo avviso. La pubblicazione è stata disposta per il periodo di tempo compreso tra il 15 aprile 2003 ed il 5 maggio 2003, al termine della quale non risultano pervenute opposizioni, né istanze



concorrenti;


che con nota n. 5437/03 in data 21 maggio 2003
(allegato I) l'Agenzia del Demanio - Filiale di
Livorno ha espresso parere favorevole sulla richiesta
di concessione in parola;

che con nota n. 42596 in data 21 maggio 2003
(allegato L) il Comune di Livorno non ha rilevato
motivi ostativi al rilascio della concessione
demaniale marittima;

che con nota n. 19966 in data 28 maggio 2003
(allegato M) la Circostrizione Doganale di Livorno ha
espresso il proprio nulla osta al rilascio della
concessione demaniale;

che con dispaccio n. DEM2B-1699 in data 13 novembre
2003 (allegato N) il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti ha trasmesso estratto del verbale della
seduta 22/03E del 18/09/2003 della Commissione
Consultiva Centrale Sostanze Esplosive ed
Inflammabili concernente parere favorevole
all'accoglimento dell'istanza della soc. OLT,
subordinando il parere al rispetto delle prescrizioni
indicate;

che la Commissione Consultiva Locale per la Pesca
Marittima ha espresso il proprio parere sulla
richiesta di concessione avanzata dalla soc. OLT



nelle riunioni tenutesi il 28 gennaio ed il 25 febbraio 2004;


che con nota prot. 27°RGC/43/MA 789/2003 in data 4 marzo 2004 (allegato O) il 27° Reparto Genio Campale dell'Aeronautica Militare ha espresso il proprio nulla osta;

che con nota n. 357/03 in data 5 novembre 2003, pervenuta con foglio n.19998/3 in data 25 maggio 2004 (allegato P), la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco (CTR) di Firenze ha espresso il proprio Nulla osta di fattibilità, con prescrizioni;

che con nota n.3326 in data 15 giugno 2004 (allegato O) l' Ufficio del Genio Civile Opere Marittime di Roma ha espresso parere favorevole, con prescrizioni;

che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, con Decreto VIA n. DEC/DSA/01256 in data 15 dicembre 2004 (allegato R) ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo, con prescrizioni, in merito al progetto di terminale in parola;

che con verbale di assemblea in data 28 dicembre 2004, Repertorio n. 20825 Dr. Nicola Atlante Notaio in Roma, la società OLT ha deliberato la trasformazione della società da responsabilità





limitata a società per azioni;


che con dispaccio n. DEM2B-0681 in data 14 febbraio 2005 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha partecipato al Ministero delle Attività Produttive il proprio nulla osta ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione relativo alla costruzione ed all'esercizio del terminale in questione;

che con Decreto in data 23 febbraio 2006 (allegato S) il Ministero delle Attività Produttive ha autorizzato la società OLT Offshore LNG Toscana s.r.l. alla costruzione ed all'esercizio di un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto;

che il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, con sentenza n. 1689 del 30 luglio 2008 e sentenza n. 1870 del 30 luglio 2008, ha annullato il decreto di autorizzazione del 23 febbraio 2006 del Ministero delle Attività Produttive (ora Sviluppo Economico) riscontrando, tra l'altro, la carenza della concessione demaniale marittima e precisando espressamente al punto 6 che "l'annullamento non travolge gli atti presupposti oggetto di gravame";

che, pertanto, le risultanze istruttorie acquisite nelle pertinenti conferenze di servizi sono da ritenersi valide, in base al principio di

conservazione degli atti giuridici, relativamente ai profili attinenti gli aspetti propri dell'autonomo procedimento di concessione demaniale marittima; che la soc. OLT ha presentato ricorsi in appello avverso le predette sentenze al Consiglio di Stato in data 5 agosto 2008 chiedendo la riforma e/o l'annullamento delle medesime previa sospensione dell'efficacia delle sentenze in questione; che il Consiglio di Stato - Sezione VI - ha fissato la Camera di consiglio per la discussione delle istanze cautelari degli appelli predetti per il giorno 16 settembre 2008; che, ad esito della Camera di consiglio in cui gli appelli sono stati discussi, il Consiglio di Stato ha emesso le Ordinanze cautelari n. 4909/2008 e n. 4910/2008 con le quali ha accolto le richieste di sospensiva avanzate con gli appelli sulla base della seguente motivazione: "Ritenuto che l'appello è fondato su ragioni che ne rendono probabili l'accoglimento in sede di merito; considerato che nella comparazione fra gli opposti interessi prevale anche in considerazione dei segnalati profili di fondatezza quello dell'Amministrazione e della società appellante a continuare nelle attività strumentali alla realizzazione del terminale di



rigassificazione del gas naturale; P.O.M. accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende l'efficacia della sentenza impugnata.";

che sono state avviate una serie di riunioni tecniche per l'esame dello studio sulla sicurezza della navigazione in prossimità del terminale, elaborato dalla società richiedente in forma definitiva il 4 ottobre 2007, approvato, con osservazioni, nel corso della riunione conclusiva tenutasi presso la Capitaneria di Porto di Livorno in data 5 marzo 2008;

che la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., con nota in data 29 agosto 2008 diretta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha sollecitato il rilascio della concessione demaniale marittima;

che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale dei Porti con Dispacci n° M TRA/Porti/9995 in data 11 settembre 2008 (allegato T) e n. M TRA/Porti/11105 in data 10 ottobre 2008 (allegato U), dopo averne visionato la "bozza" predisposta dalla Capitaneria di Porto di Livorno, ha autorizzato, con le relative modifiche e integrazioni, la stipula del presente atto;

che con nota n. 90192 in data 28 ottobre 2008 (allegato V) la Prefettura di Roma ha dichiarato che, decorso 45 giorni dalla ricezione (avvenuta il




17/10/2008) della richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/98, le Amministrazioni sono tenute a procedere ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11 del citato DPR, fatte comunque salve le facoltà di revoca o di recesso.

Tutto ciò premesso,

le parti, come sopra costituite, della cui identità io ufficiale Rogante sono personalmente certo, confermando la precedente narrativa, che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto espresso:

ART. 1

L'Amministrazione Marittima concede alla soc. OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. la temporanea occupazione e l'uso di specchi acquei ed area demaniale marittima per un totale di mq. 314.073, corrispondenti all'area marina occupata dal sistema di ancoraggio e dalla rotazione del terminale intorno al sistema di ormeggio, centrata nel punto di coordinate 43°38'40'' N - 009°59'20'' E, all'area occupata dalla condotta sottomarina di collegamento del terminale fino al punto di atterraggio della condotta, avente coordinate 43°35'00'' N - 010°18'12'' E ed all'area occupata dalla condotta dal predetto punto di atterraggio sino al confine demaniale, individuati





nei tipi planimetrici allegato al presente atto sotto le lettere da Z a CC, allo scopo di realizzare e gestire un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto GNL, costituito fondamentalmente da:

- una nave terminale a doppio scafo stabilmente ancorata al fondo marino, attrezzata con quattro serbatoi di stoccaggio criogenico, per una capacità complessiva di 137.500 metri cubi, sulla quale avviene il processo di rigassificazione, rifornita in allibo da navi di trasporto di GNL;
- un riser di collegamento tra la torretta di ancoraggio ed il fondo marino;
- una condotta sottomarina di collegamento con la costa, per il trasporto del metano gassificato, che prosegue nell'entroterra, fino a collegarsi alla rete nazionale dei metanodotti.

La concessione avrà la durata di anni 40 a decorrere dalla data di approvazione del presente atto.

La concessione è revocabile in tutto o in parte per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione Marittima, senza che la società concessionaria abbia diritto ad altro compenso od indennizzo o rimborso che quello

determinato nel presente atto e nei casi ed alle condizioni ivi stabilite.

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione.

ART. 2


Il concessionario si obbliga a mantenere entro la zona concessagli le opere individuate nei tipi planimetrici citati al precedente articolo 1.

ART. 3

In corrispettivo della concessione il concessionario dovrà pagare l'annuo canone di Euro 533449,56 (cinquecentotretatremilaquattrocentoquarantanove/56) che sarà dallo stesso versato all'Erario nelle forme previste dalla legge. Detto canone è determinato sulla base dei valori annui previsti dal Decreto 19 luglio 1989, aggiornati degli indici ISTAT sulla base dei decreti emanati annualmente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 04 della L. 494/93, con Decreto del Capo del Compartimento Marittimo di Livorno allegato sotto la lettera DD.

L'importo del canone verrà aggiornato annualmente in base alle disposizioni di legge.

Per i fini previsti dall'art. 47, lettera d), del Codice della Navigazione il numero delle rate è



fissato in 1 (una).

ART. 4

A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con il presente atto il concessionario ha costituito, a titolo di cauzione, la fidejussione bancaria n. 40807 in data 30 settembre 2008 dell'ammontare di Euro 1.500.000 (unmilione cinquecentomila), anch'essa da assoggettare ad aggiornamenti affinché non risulti mai inferiore a due annualità del canone di concessione.

Tale fidejussione, è stata costituita, in solido con il concessionario, dalla Banca Popolare di Novara - Area Affari di Roma, restando l'Amministrazione Marittima facoltizzata di escutere, in tutto o in parte, la suddetta fidejussione, senza bisogno di alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria, sia nel caso di mancato pagamento delle somme dovute dal concessionario per canoni, spese di riduzioni in pristino, di sgombero, di penale, ecc. ed in genere per qualunque motivo, restando la società concessionaria sempre responsabile di quanto dovesse, anche oltre l'importo della suddetta fidejussione prestata, e restando altresì obbligata a costituire quelle ulteriori cauzioni che, nel corso della validità del presente atto, fossero ritenute




dall'Amministrazione necessarie, seguendosi anche per tali integrazioni le condizioni afferenti la fidejussione originaria contenute nel presente articolo.

La cauzione sarà restituita al termine della presente concessione sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il presente atto o derivanti da disposizioni normative anche sopravvenute.

Qualora, in applicazione dell'art. 47 del Codice della Navigazione, l'Amministrazione concedente dovesse pronunciare la decadenza del concessionario dalla presente concessione, questi presta fin d'ora il suo incondizionato consenso per sé e per i suoi aventi causa, affinché l'Amministrazione concedente, senza bisogno di alcun provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria, possa devolvere a favore dell'Erario, a suo insindacabile giudizio secondo le cause e le circostanze che danno luogo alla decadenza, una quota parte della suddetta cauzione od anche l'intero ammontare di essa.

Il concessionario resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre l'importo della cauzione.





0 1 07 061120 497 7

ART. 5

Il concessionario è obbligato a dimostrare di avere adempiuto a tutte le prescrizioni imposte dalle varie Amministrazioni/Enti nel corso del procedimento istruttorio che vengono richiamate nel successivo articolo 7 e ad attenersi a tutte le prescrizioni di legge applicabili alle strutture realizzate nell'ambito della concessione nonché alle attività ivi svolte (con particolare riferimento a quelle sulla sicurezza degli impianti elettrici, antinfortunistiche, igieniche, ecc.).

ART. 6

Alla scadenza del presente Atto o nel caso in cui l'Amministrazione concedente, ai sensi degli articoli 42 e 47 del Codice della Navigazione, dichiari la revoca o la decadenza del concessionario ovvero qualora il concessionario rinunci alla concessione, le opere erette dovranno essere completamente sgomberate e l'intera zona ridotta nel pristino stato a cura del concessionario stesso.

In caso di inadempienza l'Amministrazione Marittima potrà ritenere le somme relative sulla cauzione quando non sia stata incamerata per inadempienza senza che occorra alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il concessionario presta fin

d'ora il suo incondizionato assenso per sé e per i suoi aventi causa.

ART. 7

Dovranno essere osservate tutte le prescrizioni acquisite in sede istruttoria, in particolare quelle relative al provvedimento per l'autorizzazione industriale, nonché quelle indicate da:

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con Decreto VIA n. DEC/DSA/01256 in data 15 dicembre 2004 (allegato R);


- Ispettorato Regionale Vigili del Fuoco della Toscana con nota n.357/03 in data 5 novembre 2003 (allegato P);

- Commissione Consultiva Centrale Sostanze Esplosive ed Infiammabili nella seduta 22/03E del 18/09/2003 (allegato N);

- Ufficio del Genio Civile Opere Marittime di Roma con nota n.3326 in data 15 giugno 2004 (allegato Q);

- Capitaneria di Porto di Livorno con verbale in data 5 marzo 2008 (allegato EE).

Dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni del decreto in data 2 agosto 2007 con il quale sono state approvate "Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso, norme per gli allibi e procedure



amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco ed il nulla osta allo sbarco delle merci medesime", per come saranno integrate con appositi provvedimenti del Capo del Circondario Marittimo di Livorno sulla disciplina della navigazione e delle modalità operative del terminale.


Art. 8

Prima dell'esercizio definitivo dell'impianto di rigassificazione dovrà essere presentato un progetto di rimozione e bonifica di impianti e strutture del sito, con l'indicazione dei relativi oneri, ai fini anche della determinazione delle garanzie fideiussorie necessarie per la rimozione e bonifica stesse. L'esercizio definitivo dell'impianto di rigassificazione non potrà iniziare prima del collaudo dell'impianto da parte della commissione di cui all'articolo 48 del regolamento al codice della navigazione.

ART. 9

Il presente atto non esime il concessionario dal munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza, nulla osta o concessione previsti dalle leggi statali o regionali vigenti per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio della concessione;

L'Amministrazione Marittima non si assume alcuna



responsabilità né alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di minaccia di distruzioni totali o parziali delle opere realizzate nella zona concessa, per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosioni o bradisismi.

ART. 10

Per tutti i casi nei quali è prevista dal presente atto la facoltà dell'Amministrazione di prelevare somme dalla cauzione, resta inteso che tale facoltà l'Amministrazione potrà esercitare senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria, ed a ciò il concessionario presta sin d'ora per sé e per i suoi aventi causa esplicito ed incondizionato assenso.

Il concessionario inoltre assume formale e tassativo impegno di reintegrare la cauzione nell'ammontare previsto al precedente art. 4 qualora la cauzione stessa fosse ridotta per effetto dei suddetti prelevamenti, entro 30 (trenta) giorni dall'ingiunzione che gli sarà notificata dalla Capitaneria di Porto di Livorno.

ART. 11

I beni demaniali concessi si intenderanno consegnati alla richiedente alla data di comunicazione alla stessa dell'avvenuta approvazione, da parte





dell'Autorità Marittima, del presente atto a termini di legge e previa produzione del documento comprovante l'avvenuto pagamento del canone.

Il presente atto dovrà essere regolarmente registrato a cura e spese del concessionario.

ART. 12

Con il presente atto il concessionario si obbliga ad osservare, oltre le condizioni risultanti dagli articoli precedenti, anche le disposizioni contenute nel codice della navigazione e nel relativo regolamento di esecuzione, nonché nelle altre disposizioni di legge o di regolamento vigenti.

ART. 13

Per tutti gli effetti del presente atto il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in Roma, via Gaspare Spontini n. 22 e si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione al riguardo. La stipula del presente atto non sarà vincolante per l'Amministrazione se non dopo che lo stesso sarà stato approvato dalla competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e registrato alla Corte dei Conti.

Richiesto io Ufficiale designato a ricevere gli atti relativi a concessioni di demanio marittimo, ho ricevuto e pubblicato il su esteso atto mediante

lettura fattane ad alta ed intelligibile voce, in presenza dei testimoni e delle parti, che, da me interpellate, hanno dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà.

Il presente Atto consta di n. 6 fogli di carta resa legale scritti su n. 22 facciate e ha n. 26 allegati rilegati.

Per la soc. OLT

Ing. Valter PALLANO

Valter Pallano

Il Capo del Compartimento Marittimo

Contrammiraglio (CP) Sergio TAMANTINI

Sergio Tamantini

I TESTIMONI

TU (CP) Andrea Magra *CP (CP) Massimo Pagan*

L'UFFICIALE ROGANTE

Capitano di Vascello (CP) Stefano PORCIANI

Stefano Porciani

IL SUBSTESO ATTO È STATO APPROVATO CON DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER I PORTI IN DATA 8 GENNAIO 2009 REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI IL 25 FEBBRAIO 2009 AL REGISTRO N° 1 FOLIO 138 COME DA DISPACIO N° M. TRA/PORTI/3000 DEL 25 MARZO 2009 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Pervenuto ALLA CAPITANERIA IL 30 MARZO 2009

V° IL COMANDANTE
C.A. (CP) Iliaione DELL'ANNA

Iliaione Dell'Anna

UFFICIALE ROGANTE
Stefano Porciani
Capitano di Vascello CP
Stefano PORCIANI

Registrato a Livorno il
17.04.2009 al N. 883/09
col pagamento di
€ 450.232,00

CAPITANO DI VASCELLO (CP)
Stefano Porciani

A